



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile

R.G. 667/2021

La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:

Patrizia Morabito	Presidente
Manuela Morrone	Consigliera rel.
Viviana Cusolito	Consigliera

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II grado

tra

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), con il patrocinio dell'avv. PALUMBO GIOVANNI

Parte_2 (C.F. *C.F._2*), con il patrocinio dell'avv. PALUMBO GIOVANNI

Controparte_1 (C.F. *C.F._3*), con il patrocinio dell'avv. PALUMBO GIOVANNI

Controparte_2 (C.F. *C.F._4*), con il patrocinio dell'avv. PALUMBO GIOVANNI

Controparte_3 (C.F. *C.F._5*), con il patrocinio dell'avv. PALUMBO GIOVANNI

Controparte_4 (C.F. *C.F._6*), con il patrocinio dell'avv. PALUMBO GIOVANNI

Controparte_5 (C.F. *C.F._7*), con il patrocinio dell'avv. PALUMBO GIOVANNI

appellanti

e

Controparte_6 (C.F. *P.IVA_1*), con il patrocinio dell'avv. NISI LORIS.

appellata

CONCLUSIONI

Per gli appellanti: “1) *Accertare e dichiarare la nullità del lodo arbitrale pronunciato il 20.11. 2020 il cui Collegio era composto da dai dottori commercialisti: Per_1 [...] ; Persona_2 ; Persona_3 ; e tra Parte_1 , Parte_2 , Controparte_4 , Parte_3 , Controparte_1 , Controparte_3 CP_5 [...] contro la Controparte_6*, per i motivi di impugnazione in citazione ex art. 829 cpc, come elencati con i numeri da 1 a 5 del presente atto, da intendersi qui integralmente trascritti e richiamati; 2) *Accertare e dichiarare la nullità del lodo arbitrale di cui al punto 1 delle conclusioni per ogni altra violazione ex art 829 cpc art. 823 cpc in relazione ai motivi di impugnazione in citazione ex art 829 cpc, come elencati con i numeri da 1 a 5 del presente atto, da intendersi qui integralmente trascritti e richiamati; 3) Accertare e dichiarare, in fase rescissoria, l'annullamento dei prospetti di spesa anno 2016 e 2017 e 2018, nonché l'accoglimento dei motivi di impugnazione della delibera del 28.6. 2019 come elencati nel medesimo atto di impugnazione di delibera del 28.6. 2019 con i numeri da 1 a 9, da intendersi qui integralmente trascritti e richiamati con richiamo espresso, ai fini della prova documentale, ad ogni allegato prodotto in sede di arbitrato sia per il tramite dell'atto introduttivo che delle note conclusionali come autorizzate dagli Arbitri alle quali si rinvia integralmente; 4) Condannare la Controparte_6 in persona del legale rappresentante pro tempore, alle spese competenze del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del procuratore costituito avv. Giovanni Palumbo, che ne fa esplicita richiesta”.*

Per parte appellata: “1) *Rigettare l'appello proposto dai ricorrenti, perché inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il*

Lodo pronunciato il 20.11.2020 dalla Commissione Arbitrale (composta dal Rag.

Persona_1 , dal Dr.

Persona_2 e dal Dr. *Persona_3*);

2) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, nonché del giudizio promosso innanzi agli arbitri.”;

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di indizione della procedura di arbitrato rituale presso l' *CP_7* di Reggio Calabria, attivato alla stregua dell'art. 34 Dlgs 5/2003 e dell'art. 29 dello *CP_8* *Controparte_6* gli odierni appellanti, nella qualità di soci di detta cooperativa, ne impugnavano la delibera del 28.06.2019 ed i connessi prospetti di spesa per gli anni 2017-18, al fine di ottenere il totale annullamento della prima, nonché quello di specifiche voci dei secondi, con conseguente accertamento del diritto alla ripetizione di parte degli importi versati e condanna della controparte al pagamento delle spese della procedura. Eccepevano i proponenti la violazione, da parte degli organi della Cooperativa, di talune norme di legge e dello Statuto, nonché l'elusione di alcuni precedenti lodi arbitrali (del 04.12.17 e del 20.03.19) intervenuti tra le medesime parti.

Aderiva alla procedura arbitrale la *Controparte_6* che contestava gli assunti dei soci promotori, eccependo, in via preliminare, l'abuso dello strumento arbitrale - in virtù delle plurime decisioni già intervenute e del divieto di *bis in idem* - e, nel merito, l'infondatezza delle singole doglianze.

Con lodo reso in data 20.11.2020, il Collegio adito, in parziale riforma della delibera impugnata confermava “l'obbligo in capo alla *Controparte_6*

[...] all'esclusione del socio Controparte_3 cl. 39 dal riparto delle spese 2017 dichiarate illegittime da parte del precedente collegio arbitrale attesa l'avvenuta correzione ex art 826 c.p.c. del Pt_4 del 20.03.2019;” rigettava “la domanda di annullamento della delibera dell'assemblea dei soci del 28.06.2019 e dei relativi prospetti analitici di spesa e di ripartizione per l'anno 2018 e l'anno 2017;” rigettava “la domanda di annullamento dei relativi prospetti analitici di spesa e di ripartizione per l'anno 2018 e l'anno 2017;” compensava “integralmente le spese di difesa tra delle

parti, ritenendo sussistere giusti motivi, in considerazione della complessità della questione trattata”.

Con atto di citazione notificato il 17.12.21, gli odierni appellanti impugnavano il lodo del 20.11.2020 in ragione dei 6 motivi di appello di seguito sintetizzati: 1. Nullità del lodo per violazione dell’art. 829 n. 11 c.p.c., derivante dal contrasto tra punto 1 e punto 2 del dispositivo; 2. Nullità del lodo per violazione dell’art. 829 nn. 8 ed 11 c.p.c. per quanto concerne l’addebito del canone di affitto della sede sociale; 3. Nullità del lodo ex art. 829 n. 4 c.p.c., per intervenuta violazione dell’art. 2377 c.c.; 4. Nullità del lodo ex art. 829 nn. 10-12, per omessa pronuncia e/o pronuncia apparente, da parte del Collegio arbitrale, su una congerie di censure avanzate dai soci durante il procedimento arbitrale; 5. Nullità del lodo ex art. 829 n. 12 c.p.c., per omessa pronuncia circa l’illegittimità del prospetto anno 2016, dovuta alla ri-contabilizzazione (a debito dei soci) delle somme già richieste nell’anno 2007; 6. Nullità del lodo per violazione dell’art. 91 c.p.c.

Si costituiva in giudizio la Controparte_6 la quale insisteva, in rito, per l’inammissibilità dell’appello derivante dall’abuso dello strumento processuale, e, nel merito, per il rigetto delle domande avanzate.

Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell’art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

2. L’appello è parzialmente fondato secondo quanto di seguito indicato.

2.1. Con il primo motivo di gravame gli appellanti eccepiscono la nullità del lodo per violazione dell’art. 829 n. 11 c.p.c., derivante dal contrasto tra il punto 1 ed il punto 2 del dispositivo. Segnatamente, si censura l’asserita discrasia che sussisterebbe tra la prima statuizione della parte dispositiva del lodo - concernente l’esclusione del socio CP_3 cl. 39 dal riparto delle spese anno 2017- e quella posta al punto 2, che esclude l’annullamento della delibera del 28.06.2019 e dei relativi prospetti di riparto spese per gli anni 2017-2018.

La contraddizione deriverebbe dalla circostanza che l’annullamento della delibera sociale da parte del lodo del 20.11.2020, non avrebbe potuto che avere, quale ineludibile corollario, anche la caducazione del piano di riparto spese anno 2017, con conseguente suddivisione dell’ammontare complessivo delle stesse tra tutti i soci, eccetto il CP_3

La difesa dell'appellata eccepisce che non sussisterebbe un effettivo interesse di controparte all'impugnazione, stante la precisazione, contenuta a pagina 17 del lodo impugnato, secondo cui, in virtù della richiesta di integrazione del nominativo del CP_3 in seno al precedente lodo del 20.03.2019, sarebbe stato già acclarato l'obbligo per la Cooperativa di *“provvedere ad escludere il socio Controparte_3 cl. 39, così come ha escluso gli altri soci costituitisi nella precedente procedura, dal riparto delle spese del 2017 che gli Arbitri sempre nella precedente procedura hanno dichiarato illegittime”*.

Per converso, i soci appellanti contestano tale assunto, in funzione della mancata attuazione della precedente previsione del lodo del 20.03.2019 da parte della Controparte_6 .

Sul punto la Corte osserva che ciò che appare preminente, allo stato attuale, è senza dubbio la sussistenza, nel lodo impugnato, di un'espressa statuizione che impegna l'appellata alla domandata esclusione del socio CP_3 cl. 39 dal riparto delle spese del 2017, con conseguente onere di ridistribuzione della quota computata a suo carico tra i soci residui, così come richiesto dagli appellanti.

Il lodo del 20.11.2020 avrebbe dovuto, pertanto, annullare la delibera nella parte che si riferisce al prospetto spese 2017. Si deve pertanto accogliere sul punto l'impugnazione, e riformare il lodo, annullando la delibera impugnata limitatamente al riparto delle spese del 2017, da cui deve essere escluso il socio CP_3 cl. 39.

2.2. Con il secondo motivo di gravame si deduce la nullità del provvedimento impugnato per violazione dell'art. 829 nn. 8 ed 11 c.p.c. in relazione all'addebito del canone affitto sede sociale.

Gli appellanti sostengono l'esistenza di un contrasto tra il lodo del 20.11.2020 e quelli del 20.03.2019 e del 04.12.2017, nonché tra il primo e la previsione dell'art. 20 dello Statuto. Segnatamente, la CP_6 dopo aver assegnato al socio CP_3 cl. 58 l'utilizzo di un garage di sua proprietà, avrebbe preso in locazione lo stesso immobile al fine di adibirlo a sede sociale, erogando all'assegnatario un canone annuo pari ad euro 920,62, posto a carico dei soci.

Dirimente, in merito al giudizio di illegittimità della delibera, sarebbe, tra l'altro, la circostanza che detta obbligazione venne assunta in contrasto con la previsione dei lodi

del 4.12.2017 e del 20.03.2019, secondo cui l'assunzione di obbligazioni a carico della CP_6 avrebbe richiesto la previa autorizzazione dell'assemblea, nel caso di specie del tutto assente. Previsione ribadita inoltre dall'art. 20 dello Statuto.

Sul punto l'appellata replica quanto segue: 1. la legittimità del contratto di locazione, in quanto risalente all'anno 2000; 2. l'intervenuto annullamento giudiziale del lodo del 4.12.2017; 3. la non estensibilità a tutti gli appellanti degli esiti della procedura arbitrale conclusasi con lodo del 20.03.2019, in quanto le quote di canone locatizio sarebbero state addebitate solo ai soci Controparte_3 cl. 39, Controparte_5 Per_4 [...] - che non risultavano parti costituite nella stessa.

Va rilevato altresì, per completezza espositiva, che, con note di trattazione scritta del 09.10.2025, veniva depositata dagli appellanti la sentenza n. 606/2025 di questa Corte.

Così riassunte le difese delle parti in causa, la Corte evidenzia che, effettivamente, la sentenza da ultimo citata (n. 606/2025) riconosce l'illegittimità delle spese per canone locatizio della sede aziendale, confermando sul punto le statuizioni del lodo del 20.03.2019. Tale conclusione viene desunta dalla riconosciuta natura di proprietà indivisa della CP_6 dovuta alla mancata, tempestiva attuazione delle modifiche determinate dalla delibera dell'assemblea straordinaria del 28.12.2004.

In maniera consonante, anche il lodo oggetto di gravame, a pagina 17, conferma la legittimità dell'obbligo di pagamento dei canoni locatizi al socio Parte_5 58 **limitatamente ai soggetti diversi dai soci che impugnarono il lodo del 20.03.2019**, rispetto ai quali viene in rilievo il preminente profilo della vincolatività della delibera del 27.04.2018, mai contestata.

Quest'ultima, infatti, al di là della rilevata illegittimità del canone in questione, non risulta impugnata dal socio Controparte_5 (oggi appellante), al quale non potrà quindi estendersi l'effetto del lodo del 20.03.2019 e della successiva sentenza 606/2025. Per le medesime ragioni, in modo speculare, va confermata la precedente statuizione - che esclude la dovutezza del canone da parte del socio Controparte_3 cl. 39 - in virtù della correzione del lodo del 20.03.2019, concessa dal Collegio Arbitrale su istanza dell'avv. Palumbo.

Il secondo motivo di appello, stante l'assenza di qualsiasi contraddizione sia intrinseca che estrinseca del lodo, va pertanto accolto limitatamente alla posizione di [...]

CP_3 cl. 39.

2.3. Con il terzo motivo di appello si deduce la nullità del lodo ex art. 829 n. 4 c.p.c., per violazione, da parte collegio arbitrale, dell'art. 2377 c.c.

In particolare, gli arbitri avrebbero erroneamente disconosciuto la vincolatività delle disposizioni dei lodi del 4.12.2017 e del 20.03.2019, in quanto fatti oggetto di impugnazione, operando così un'esegesi del precitato articolo del tutto eccentrica ed esorbitante i limiti della convenzione d'arbitrato. Ne sarebbe derivata un'erronea computazione delle spese per gli anni 2017-2018.

Anche il terzo motivo di appello è in parte infondato ed in parte inammissibile, dovendosi specificare quanto di seguito.

Innanzitutto, va rimarcato che parte appellata ha depositato in atti la sentenza di questa Corte (n. 314/2024), che ha decretato la nullità del lodo del 4.12.2017 per incompetenza del Collegio arbitrale a pronunciarsi sulle questioni decise dal lodo, alla stregua dell'art. 29 dello Statuto.

Il motivo d'appello oggi formulato non può quindi intendersi in termini di violazione del lodo del 2017.

Invece, per quanto concerne l'asserita violazione dell'art. 2377 c.c. in riferimento al lodo del 20.03.2019, il relativo motivo di appello appare del tutto genericamente formulato. Ed invero, posto che parte delle statuizioni di detta decisione arbitrale sono state riformate dalla sentenza della CA di Reggio Calabria n. 606/2025, gli appellanti non esplicitano quali siano i passaggi del lodo del 20.11.2020 che, ponendosi in contrasto con il precedente, vengano fatti oggetto di censura ed in che termini le presunte illegittimità avrebbero inciso sul percorso logico-giuridico seguito in sede arbitrale.

2.4. Con il quarto motivo gli appellanti eccepiscono la nullità del lodo ex art. 829 nn. 10-12 c.p.c., dolendosi dell'omessa pronuncia (e/o pronuncia apparente) da parte degli arbitri su una congerie di censure avanzate nel corso procedimento arbitrale, e, in particolare:

- a) del mancato annullamento del prospetto spese anni 2016/17/18, per la presenza di tutta una serie di voci illegittimamente addebitate al socio *Controparte_3*
- b) del mancato annullamento delle spese viaggio e forfettarie imputate nuovamente ai soci con il prospetto 2018, benché le stesse fossero state già considerate illegittime dai lodi del 4.12.2017 e del 20.03.2019, in quanto mai approvate dall'Assemblea;
- b.1) della qualificazione, del tutto incerta, dell'emolumento che il Presidente del CDA si sarebbe attribuito (pari ad euro 200,00) quale rimborso spese forfettarie;
- c) della mancata pronuncia, da parte del lodo, circa la carenza documentale che avrebbe accompagnato la nuova redazione del prospetto spese 2017, dopo il suo annullamento, per la medesima ragione, ad opera del lodo del 20.03.2019;
- d) della non dichiarata illegittimità di tutta una serie di voci di spesa (elencate nel quarto motivo di ricorso alla procedura arbitrale) benché lo svolgimento delle connesse formalità non sia stato mai espletato dalla *CP_6* ovvero sia stato solo genericamente indicato dall'organo della cooperativa (il riferimento è all'attribuzione della somma di euro 108,96 in favore del Presidente del CDA a titolo di anticipazione);
- d.1) dell'omessa pronuncia circa la dovutezza delle somme richieste alla socia [...] *Pt_2* concernenti i compensi per la CTU espletata nel giudizio di opposizione R.G. 122/A/13, pendente dinanzi al GdP di Reggio Calabria;
- e) dell'omessa motivazione circa il mancato inserimento tra i costi di esercizio delle spese bancarie per gli anni 2017-2018, con conseguente impossibilità di determinazione delle quote dovute dal singolo socio;
- f) dell'omessa pronuncia sulla ritenuta illegittimità dell'acconto forfetario richiesto ai soci per l'anno 2019.

Anche il quarto motivo, nella pluralità di censure avanzate, non può essere accolto.

La censura *sub a)* può ritenersi assorbita dalle statuizioni del presente provvedimento rese al paragrafo 2.1., poiché gli appellanti ripropongono, sotto diversa forma, le stesse deduzioni sottese al primo motivo di appello, per le quali si rinvia alla trattazione svolta. La censura *sub b)* è infondata, poiché, contrariamente a quanto affermato dagli appellanti, il lodo del 20.11.2020 ha motivato circa il rigetto della pretesa di annullamento del prospetto spese anno 2018. In particolare, a pagina 12, si evidenzia che la *CP_6* avrebbe operato per dare adempimento al precedente lodo del

20.03.2019, ripartendo le spese di viaggio ed il rimborso forfettario al Presidente sostenute nel 2018, perché ritenute legittime, in quanto approvate con delibera del CDA del 18.12.2017.

Sul punto va osservato che, in senso consonante alle deduzioni dell'appellata, il lodo del 20.03.2019, con statuizione non riformata dalla sentenza della Controparte_9 n. 606/2025, ha effettivamente ritenuto non ripartibili tra i soci le spese di viaggio ed il rimborso forfettario al Presidente contabilizzate **solo fino alla data della predetta delibera del CDA (18.12.2017)**.

Anche la censura declinata *sub b.1)* è infondata per gli stessi motivi di cui alla lettera b), censurandosi un rimborso al Presidente successivo alla data del 18.12.2017 e la cui natura viene ricondotta dal lodo a quelle spese connesse alla sua attività ma non specificamente computabili (quali l'usura del mezzo utilizzato per gli spostamenti, spese telefoniche etc.).

La censura *sub c)* è infondata. Gli appellanti si dolgono della mancata motivazione del lodo circa la carenza documentale che avrebbe accompagnato la nuova redazione del prospetto spese 2017, dopo il suo annullamento, per la medesima ragione, già ad opera del lodo del 20.03.2019.

Denunciano, in tal senso, la superficialità dell'impugnato provvedimento, che non avrebbe adeguatamente valorizzato la corrispondenza intervenuta tra le parti, concernente le plurime richieste di ostensione della documentazione contabile sottesa all'approvazione dei bilanci 2016-2017 e l'ottenimento di due ordinanze, ex art. 700 c.p.c., da parte del Tribunale delle Imprese di Catanzaro.

Sul punto può osservarsi come la motivazione del lodo, sebbene necessitante di opportuna integrazione, appaia sostanzialmente corretta nell'esito finale.

Invero, proprio dalla lettura della documentazione versata in atti dagli appellanti, può dedursi una sicura ritrosia della CP_6 a consentire l'accesso dei soci ai propri documenti contabili, sfociata nei due ricorsi d'urgenza al Tribunale delle Imprese di Catanzaro.

Tuttavia, va evidenziato che, in esito alla seconda procedura giudiziale (RG 4349/19), lo stesso Tribunale delle Imprese di Catanzaro, con provvedimento del 23.09.2019, ordinò l'ostensione della documentazione contabile per gli anni 2017-18-19.

Vero è, pertanto, che l'accesso a detta documentazione da parte degli istanti è avvenuto dopo la delibera del 28.6.2019 e, quindi, senza una compiuta possibilità di eccepire in sede assembleare quanto ritenuto illegittimo nella redazione del prospetto spese 2017.

Tuttavia, è altresì comprovato che, nella procedura arbitrale successivamente attivata, si registrarono plurimi rinvii per consentire ulteriori difese e depositi documentali, i quali avrebbero consentito (ed imposto), già in quella sede, una specifica declinazione dei motivi di illegittimità ritenuti sussistenti nel prospetto spese anno 2017.

Nel presente giudizio d'appello, pertanto, non si ritiene di poter accogliere la generica doglianza afferente ad una "illegittimità da carenza documentale"; carenza che, superata tramite il ridetto procedimento cautelare, avrebbe dovuto condurre alla formulazione di più specifiche censure già in sede arbitrale, e certamente avrebbe imposto una specifica deduzione nel presente giudizio.

La mera violazione del diritto di informazione del socio prima della approvazione della delibera impugnata, infatti, non è motivo di revoca della stessa se, una volta consentito l'accesso agli atti, i soci non abbiano mosso alcun rilievo specifico rispetto alla illegittimità, derivante dalla ritardata disponibilità delle informazioni richieste.

Il motivo *sub d)* è infondato. In effetti, anche su tale profilo (della non dichiarata illegittimità di tutta una serie di voci di spesa pretese dalla CP_6 benché lo svolgimento delle connesse formalità non sia stato mai espletato) l'appellante invoca le ipotesi di nullità codificate nell'art. 829 nn. 10-12 c.p.c., le quali sanzionano, con la più grave forma di invalidità, il lodo che concluda il procedimento arbitrale senza decidere nel merito quando *"il merito della controversia doveva essere deciso dagli arbitri"* (n. 10) ed il lodo che non decida *"su alcuna delle domande ed eccezioni proposte dalle parti in conformità alla convenzione di arbitrato."* (n. 12).

Dalla disamina del motivo di gravame, tuttavia, emerge che le plurime contestazioni sollevate dalla difesa dei soci appellanti attengono, nella sostanza, all'inerzia degli organi della CP_6 rispetto agli obblighi sugli stessi gravanti, il che potrebbe legittimare le opportune azioni tese a farne valere la responsabilità, ma non certo sostanziare il tipo di nullità invocata. Va altresì segnalato come la pronuncia richiesta appaia eccedente i termini della stessa convenzione d'arbitrato, che, all'art. 29 dello Statuto sociale, individua tra le controversie arbitrabili sono solo quelle concernenti

“l’interpretazione ed applicazione del presente Statuto, dell’eventuale regolamento interno o delle delibere degli organi sociali”.

Anche la censura *sub d.1)* appare sostanzialmente infondata, poiché, al di là della non diffusa motivazione sul punto del lodo impugnato, risulta incontrovertibile (e non contestato dall’appellata) che, in forza della soccombenza nella predetta procedura dinanzi al GdP di Reggio Calabria (come effettivamente avvenuto), alla sig.ra [...]

Pt_2 siano stati richiesti i compensi per CTU dovuti come parte processuale e null’altro le sarà richiedibile nella qualità di socia della cooperativa.

Eventuali somme precedentemente erogate a titolo di anticipo spese CTU dalla stessa Pt_2 (di cui non si ha specifica contezza in quanto la difesa Pt_2 afferma di aver contestato la delibera concernente l’anticipazione delle stesse ma non di aver erogato la propria quota) andranno quindi restituite, stante la mancata contestazione dell’appellata circa l’avvenuta erogazione dell’intero importo quale compenso CTU da parte della socia.

Anche la censura *sub e)* appare infondata, non sussistendo alcun vizio di omessa motivazione nel lodo impugnato, il quale, alle pagine 15-16, ha analizzato le modalità di riparto delle spese bancarie per gli anni 2017-2018.

Si osserva, in tal senso, che la circostanza che detto riparto non sia stato contabilmente effettuato in maniera esplicita ed analitica (ossia con distinzione delle quote), non impedisce ai soci, con semplice riscontro degli estratti-conto bancari inerenti alla cooperativa, di comprendere se quanto addebitato sia esattamente corrispondente agli importi dovuti.

Anche la censura *sub f)* è infondata, avendo il lodo impugnato (cfr. pagine 17 e ss.) esplicitato la presenza di una base legale a detta richiesta (rappresentata dalle delibere del CDA elencate) e la sua finalizzazione, legata all’entità delle spese che la CP_6 ritiene di dover affrontare per la propria futura attività.

2.5. Con il quinto motivo di appello si eccepisce la nullità del lodo ex art. 829 n. 12 c.p.c., per omessa pronuncia circa l’illegittimità del prospetto anno 2016, dovuta alla ri-contabilizzazione (a debito dei soci) delle somme già richieste nel 2007 a titolo di diritto annuale di iscrizione CCIAA, pur avendo riconosciuto la CP_6 che detto emolumento fosse stato già versato dai soci.

Lo stesso lodo del 20.11.2020, pur rilevando l'intervenuta ammissione dell'errore da parte della convenuta, non ne decurtava l'importo dal prospetto del 2016, dichiarandone per giunta la legittimità.

Gli appellanti contestano, quindi, sia l'omessa pronuncia sul punto da parte del Collegio Arbitrale, sia che l'importo indebitamente richiesto non corrisponderebbe ad euro 112,00, bensì ad euro 178,00, stante l'intervenuta emissione di cartella di Equitalia per la riscossione del tributo.

Il motivo d'impugnazione è inammissibile. Entrambe le parti processuali convergono sul fatto che detta doglianza sia stata fatta oggetto di contestazione **già in seno alla procedura arbitrale promossa contro il lodo del 20.03.2019**. Vera è la circostanza che detto provvedimento (probabilmente ritenendo cessata sul punto la materia del contendere) non ebbe a pronunciare sul punto, ma tale vizio di omessa motivazione avrebbe dovuto essere proposto nei relativi motivi di appello, non potendosi oggi consentire una censura non ritualmente proposta nei termini di impugnazione originari.

2.6. Con l'ultimo motivo di gravame gli appellanti si dolgono della violazione dell'art. 91 c.p.c., per la mancata condanna di controparte al pagamento delle spese arbitrali, nonostante il parziale accoglimento delle censure sollevate. Invero, come emerge dalla lettura del lodo, fermo il riconoscimento della domanda concernente l'esclusione del socio **CP_3** dal prospetto spese del 2017, tutte le altre domande spiegate dai proponenti sono state rigettate. Tale circostanza è stata correttamente valutata dagli arbitri, unitamente al complessivo quadro delle questioni promosse, come giustificante una compensazione delle spese di lite; statuizione che non si ritiene debba essere modificata.

3. Quanto alle spese del presente giudizio, stante il marginale accoglimento delle doglianze degli appellanti (rectius del solo appellante **CP_3** cl. 39) rispetto alla molteplicità di censure sollevate, appare opportuna una integrale compensazione.

P.Q.M.

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso il lodo del 20.11.2020, così provvede:

1. accoglie il primo ed il secondo motivo d'appello e, per l'effetto, dichiara la nullità del prospetto spese anno 2017 e della ripartizione delle spese di locazione per quanto riguarda la posizione del socio *Controparte_3* cl 39 e, per l'effetto, condanna l'appellata a procedere alla sua riformulazione tenendo conto della dovuta esclusione del socio *CP_3* cl. 39;
2. rigetta gli altri motivi di appello, con riforma del lodo impugnato secondo le specificazioni ed integrazioni formulate nella parte motiva del presente provvedimento
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 03.02.2026

La presente sentenza è stata redatta con l'ausilio del Mot dott. Danele Scaramuzzino.

La Consigliera est.

Manuela Morrone

La Presidente

Patrizia Morabito